



# COMUNE DI LAVAGNO

**PROVINCIA DI VERONA**

**Approvato con deliberazione di C.C. n 24 del 21.04.2012**

**REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA MORTUARIA**

**(ai sensi del D.P.R. 10.9.90 n. 285)**

## **TITOLO I**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ARTICOLO 1**

###### **Oggetto**

1 - Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al DPR.10.09.1990 n.285, della Circolare Ministero della Sanità 31.07.1998 n. 10 della Legge n. 130 del 30.03.2001 ed alle leggi regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.-

##### **ARTICOLO 2**

###### **Competenze**

- 1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.-
- 2- Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-
- 3 - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di Polizia Mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono esercitati dalla U.L.S.S. territorialmente competente.-
- 4 - In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con apposito regolamento.
- 45- Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.-

##### **ARTICOLO 3**

###### **Responsabilità**

1 - Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.-

2 - Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.-

#### ARTICOLO 4

##### Servizi gratuiti e a pagamento

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.-

2 - Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a - il servizio di osservazione dei cadaveri;

b - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18/1;

c - il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi previsti dall'art.14;

d - l'inumazione in campo comune di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;

e- la cremazione di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari purché sia deceduta nel Comune o sia in esso residente al momento del decesso;

f - la deposizione delle ossa in ossario comune;

g - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;

h - l' esumazione ordinaria, purché non richiesta fuori turno di rotazione da privati e l'estumulazione nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

i - la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

l - l'iscrizione nel registro della cremazione.

3 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento di cui formano parte integrante.

4 - Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.-

#### ARTICOLO 5

##### Atti a disposizione del pubblico

1 - Presso i Cimiteri, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa averne interesse, è tenuto il registro di cui all'art.52 del DPR.285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli operatori che assistono alle operazioni anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.-

2 - Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio Servizi Cimiteriali o nel cimitero:

a- l'orario consentito per l'accesso al cimitero;

b- copia del presente Regolamento;

c - l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso

dell'anno;

d - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e- l'elenco delle tombe e loculi per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.-

## CAPO II

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

#### ARTICOLO 6

##### Depositi di osservazione e obitori

- 1 - Il Comune provvede all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero , al deposito di osservazione ed alla disponibilità di celle frigorifere, secondo apposita convenzione, non disponendo di locale idoneo .-
- 2 - L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.-
- 3 - Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 18/2010.
- 4 - Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee .-
- 5 - Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.-
- 6 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile competente Servizio/Ufficio U.L.S.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR.13.02.1964 n.185.-
- 7 - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.-

## CAPO III

### FERETRI

#### ARTICOLO 7

##### Deposizione della salma nel feretro

- 1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.9.-
- 2 - In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.-
- 3 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.-
- 4 - Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

#### ARTICOLO 8

##### Verifica e chiusura dei feretri.

- 1 - L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
- 2- All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
- 3 - Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

#### ARTICOLO 9

##### Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a - per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR.10.09.1990 n.285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b - per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno

preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR.10.09.1990 n.285;

c - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre;

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR.10.09.1990 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

d - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art.30, punto 5 del DPR. 10.09.1990 n.285;

e - cremazione:

1 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

2 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso,

3 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.-

2 - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.-

3 - Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altro Cimitero Comunale, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'U.L.S.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.-

4 - Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.-

5 - Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art.75 del DPR. 10.09.1990 n.285.-

6 - Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.-

7 - E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.-

## ARTICOLO 10

### Fornitura gratuita dei feretri

1 - Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub.1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali non sia stato possibile accertare la famiglia di origine purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.-



2 - Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dell'Ufficio dei servizi socio-assistenziali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.-

#### ARTICOLO 11

##### Piastrina di riconoscimento

1 - Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.-

2 - Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.-

## CAPO IV

### TRASPORTI FUNEBRI

#### ARTICOLO 12

##### Modalità del trasporto e percorso

- 1 - I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.-
- 2 - Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 TU. legge P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.-
- 3 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.- Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizio Necroscopico.-
- 4 - Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.- In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.-
- 5 - Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente, se del caso, al Responsabile dell'Ufficio Servizio Necroscopico e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.-

#### ARTICOLO 13

##### Trasporti funebri

- 1 - Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art.20 del DPR.10.09.1990 n.285.-

#### ARTICOLO 14

##### Trasporti gratuiti e a pagamento

- 1 - Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune solo per i non abbienti riconosciuti tali ai sensi dell'art. 10, II° comma, del presente Regolamento.-

#### ARTICOLO 15

##### Orario dei trasporti

- 1 - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Responsabile dell'Ufficio Servizio Necroscopico.- Con lo stesso provvedimento il Responsabile dell'Ufficio Servizio Necroscopico disciplina le modalità integrative al presente Regolamento nonché i percorsi consentiti.-
- 2 - Il Responsabile dell'Ufficio Servizio Necroscopico fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di

richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.-

3 - I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.-

## ARTICOLO 16

### Norme generali per i trasporti

1 - In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9

2- Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990.

3- Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa che provvede al confezionamento del feretro.

4 - Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso. - L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.-

5- Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave, per aereo, il feretro di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.-

6 - Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre.-

## ARTICOLO 17

### Riti religiosi

1 - I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.-

2 - La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.-

## ARTICOLO 18

### Trasferimento di salme senza funerale

1 - Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR.285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.-

2 - In particolari circostanze, il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, sentito il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S., può anche

autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.-

3 - I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo .-

4 - I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.-

#### ARTICOLO 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.-

2 - Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.-

3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.-

4 - Per le salme che risultano portatrici di radioattività il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.-

#### ARTICOLO 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1 - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.-

2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.-

3 - Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.-

4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.-

5 - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.-

6 - In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, (autorizzati secondo

quanto previsto dall'art. 13).-

7 - Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del DPR.285/90.-

8 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.-

## ARTICOLO 21

### Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1 - Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso del cimitero è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.-

## ARTICOLO 22

### Trasporti all'estero o dall'estero

1 - Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con RD.01.07.1937 N.1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR.285/90; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.-

2- Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale (legge regionale Veneto n. 18/2010, art. 26).

## ARTICOLO 23

### Trasporto di ceneri o resti

1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.-

2 - Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata da soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.-

3 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.

4 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.-

5 - Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.-

## ARTICOLO 24

### Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

- 1 - Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località opportune e individuate con provvedimento del Sindaco attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.-
- 2 - L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S., salva la competenza dell' autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.-

## **TITOLO II**

### **CIMITERI**

#### **CAPO I**

#### **CIMITERI**

##### **ARTICOLO 25**

###### **Elenco cimiteri**

- 1 - Ai sensi dell'art. 337 del TU.delle leggi sanitarie RD.27.07.1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
- SAN PIETRO
  - VAGO
  - SAN BRICCIO.

##### **ARTICOLO 26**

###### **Disposizioni generali-Vigilanza**

- 1 - E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102-105 del DPR.10.09.1990 n.285.-
- 2 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.-
- 3 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, l'Ufficio Servizio Necroscopico provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.
- 4 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di competenza del Comune.-
- 5 - Competono al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del DPR.10.09.1990 n.285.-
- 6 - Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.-

##### **ARTICOLO 27**

###### **Reparti speciali nel cimitero**

1. - In via eccezionale, reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 28  
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1 - Nel Cimitero devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione:

a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) le salme delle persone morte fuori del territorio del Comune che abbiano avuto almeno una volta la residenza nel Comune o che abbiano avuto appartenenza ad una delle Parrocchie del Comune;

c) le salme delle persone nate nel Comune o nate nel territorio delle Parrocchie del Comune;

d) le salme delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;

e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 delle persone di cui alle precedenti lettere a) b) c) d);

f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate;

g) gli ascendenti e i discendenti, i collaterali e di 2° grado, il coniuge o il convivente more-uxorio, che sia o sia stato tale per almeno 5 anni, delle persone di cui alle lettere b) e c) del presente comma, anche se non sono nate o non sono mai state residenti nel Comune o nelle Parrocchie del Comune. In tal caso sarà corrisposta l'apposita tariffa di cui all'allegato "B".-

h) i cadaveri, resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori Comune;

Al di fuori dei casi sopra elencati, Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto. In tal caso sarà corrisposta l'apposita tariffa di cui all'allegato "B".

2 - Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero.- In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.-



## CAPO II

### CARATTERISTICHE DEI CIMITERI COMUNALI

#### ARTICOLO 29

##### Disposizioni Generali

- 1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR.10.09.1990 n.285.-

#### ARTICOLO 30

##### Piano di ampliamento cimiteriale

- 1 - Nella elaborazione del piano di ampliamento cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà tener conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.  
Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi A.S.L. e nell'elaborazione del piano di applica l'art. 139 del D.Lgs. 267/2000 è si dovrà tener conto:
  - a - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d - delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- 2 - Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a - campi di inumazione comune;
  - b - tumulazioni individuali (loculi);
  - c - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia);
  - d - cellette ossario /urne cinerarie;
  - e - ossario comune;
  - f - cinerario comune.
  - g- area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
- 3 - La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del DPR.10.09.1990 n.285.-

4 - Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Fino all'individuazione e delimitazione di cui ai commi 2 e 3, il cinerario comune viene individuato nell'ossario comune.-

## CAPO III

### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### ARTICOLO 31

##### Inumazione

1. - Il campo per le inumazioni è diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità, fermo restando la stretta osservanza del periodo minimo di inumazione.-

2 - E' prevista la possibilità di inumare uno o più resti o urne cinerarie, contemporaneamente all'inumazione di salma di parenti entro il II<sup>a</sup> grado in linea retta o collaterale, senza la corresponsione di alcun diritto aggiuntivo.

3. E' prevista la possibilità di inumare anche successivamente all'inumazione di salma uno o più resti o urne cinerarie nella stessa fossa di parenti entro il II<sup>a</sup> grado in linea retta o collaterale, con la corresponsione di apposito diritto di cui all'allegato "B". In occasione dell'esumazione di salma dovranno anche essere ri collocati ad altra destinazione definitiva i predetti resti e/o ceneri.

#### ARTICOLO 32

##### Cippo

1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.-

2 - Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.-

3 - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano di campagna.

4 - L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello Stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.-

5 - In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR.10.09.1990 n.285.-

#### ARTICOLO 33

##### Tumulazione

1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.-

2 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di

concessione secondo le modalità di cui al titolo III<sup>^</sup> del presente regolamento.-

3 - A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza m.2,25, altezza m.0,70, larghezza m.0,75.-

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8° e 9° del DPR.10.09.1990 n.285.-

4 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR. 10.09.1990 n.285.-

5 - E' consentita la collocazione di una cassetta di resti ossei o di urna cineraria in un unico tumulo, dietro corresponsione dell'apposita tariffa di cui all'allegato "B", se effettuata contemporaneamente alla tumulazione di salma.

6 - La concessione di loculi da intestare a viventi è accordata solo a chi avendo compiuto i 65 anni non abbia coniuge o parenti entro il 2° grado.- Tale requisito è da comprovare a mezzo dello stato di famiglia originario del richiedente e di quello dei genitori, nonché degli eventuali certificati di morte dei parenti entro il III° grado del richiedente stesso ove tale circostanza non risultasse dai predetti stati di famiglia.- Tale forma di concessione è soggetta ad un sovrapprezzo pari al 25% del prezzo di concessione vigente per coloro i quali non abbiano raggiunto gli 80 anni di età mentre il sovrapprezzo è stabilito al 15% per coloro i quali abbiano già raggiunto gli 80 anni di età-

7 - E' comunque consentita l'assegnazione di loculi da intestare a viventi qualora abbiano compiuto i 65 anni di età. Tale forma di concessione è soggetta al pagamento di un sovrapprezzo pari al 30% della tariffa in vigore al momento dell'acquisto per persone che non abbiano raggiunto gli 80 anni di età mentre è previsto il sovrapprezzo pari al 15% per le persone che abbiano già compiuto gli 80 anni di età. E' inoltre consentito l'acquisto da parte di cittadino vivente di età inferiore ai 65 anni di loculo attiguo a coniuge, genitore o figlio già deceduto con pagamento di un sovrapprezzo pari al 40% della tariffa in vigore al momento dell'acquisto.

8 - Se la disponibilità dei loculi lo consente, viene garantito a coloro che ne facciano richiesta, l'avvicinamento delle proprie spoglie con quello del coniuge o di un ascendente o discendente defunti in loculi attigui o sovrastanti, mediante il versamento dell'importo previsto per una nuova concessione. In tal caso il loculo precedentemente occupato si intende rinunciato e non si dà luogo a restituzione di somme per il periodo di concessione non goduto.-

9 - L'assegnazione dei loculi avviene in ordine di numero progressivo per fila orizzontale partendo dal lato sinistro verso quello destro per i loculi di nuova costruzione all'atto della richiesta di assegnazione dei loculi stessi ad eccezione di quelli rimasti liberi a seguito di rinuncia che potranno essere assegnati a richiesta. In caso di traslazione di salma proveniente da altra sepoltura, viene assegnato il primo loculo disponibile al momento della domanda.

10 - E' possibile la tumulazione fino a n. 3 resti o urne cinerarie in loculo già assegnato, anche se già occupati da salma dietro corresponsione di apposito diritto di co-tumulo per ogni resto o urna cineraria di cui all'allegato "B", purché si tratti di parente in linea retta fino al II° grado e linea collaterale fino al II° grado del destinatario del contratto di concessione del loculo stesso. In tal caso

l'eventuale rimozione e ri posizione della lapide è a carico del richiedente.

11 - E' prevista la possibilità, se lo spazio lo consente, di tumulare contemporaneamente due resti in unico ossarietto, previa la corresponsione di tariffa per acquisto di ossarietto con un sovrapprezzo pari al 50% della tariffa in vigore all'atto dell'acquisto e il pagamento di unico diritto di tumulazione di cui all'allegato "B".

12 - E' inoltre prevista la possibilità di tumulare contemporaneamente fino a n. 4 resti in loculo, senza poter in futuro tumulare alcuna salma, previo pagamento di diritto di tumulazione di salma di cui all'allegato "B".

13 - Le salme tumulate di cui al successivo articolo 34 acquisiscono diritto di precedenza nell'assegnazione di concessione definitiva.

#### ARTICOLO 34

##### Deposito provvisorio

1 - Costituisce deposito provvisorio la tumulazione precaria in tombe comunali o private a causa di assoluta indisponibilità di loculi, celle ossario o tombe. La tumulazione in tomba privata deve essere preventivamente autorizzata dal concessionario ed in assenza dagli eredi.-

2 - Quando si rendono disponibili le concessioni di cui al comma 1°, é fatto obbligo procedere ad immediata traslazione in sepoltura definitiva coma dal precedente articolo 33. In questo caso la concessione avrà decorrenza dalla data della tumulazione definitiva.-

3 - Trascorsi 90 giorni dall'ordinanza del Responsabile del servizio di Concessioni Cimiteriali a procedere alla traslazione nella nuova concessione, senza che si sia provveduto, la salma verrà inumata in campo Comune a spese dell'Ente.

4 - Per la traslazione della salma nella sepoltura definitiva nessun diritto è dovuto al Comune.-

## CAPO IV

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ARTICOLO 35

##### Esumazioni ordinarie

- 1 - Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del DPR.285/90 e cioè di dieci anni.- Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.-
- 2 - Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
- 3 - Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali con propria ordinanza.-
- 4 - E' compito dell'incaricato a svolgere le operazioni di esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.-
- 5 - Nel caso di non completa mineralizzazione della salma, il resto mortale potrà permanere nella stessa fossa di originaria inumazione (Circolare Ministero della Sanità 31.07.1998.-

#### ARTICOLO 36

##### Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1 - E' compito del Responsabile dell'ufficio Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.-
- 2 - Annualmente l'Ufficio predetto curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.-

#### ARTICOLO 37

##### Esumazione straordinaria

- 1 - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento della Autorità Giudiziaria, su ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali in caso di ampliamento o sistemazione del cimitero o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.-
- 2 - Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del DPR.10.09.1990 n.285.-
- 3 - Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.-
- 4 - Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del competente

Servizio/Ufficio U.L.S.S. dichiarati che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.-

5 - Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Responsabile del competente Servizio/Ufficio U.L.S.S. o di personale tecnico da lui delegato.-

## ARTICOLO 38

### Estumulazioni

1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.-

2 - Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, o dopo che siano trascorsi almeno 30 anni dalla tumulazione nel caso di concessioni rilasciate per periodi superiori.-

3 - Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, prima del termine di scadenza della concessione a tempo determinato, o prima che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione nel caso di concessioni rilasciate per periodi superiori;

- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.-

4 - Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio di Concessioni cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.- Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto presso i cimiteri.

5 - I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.-

6 - I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.- Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.-

7 - Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione in campo indecomposto per anni 5 previa apertura della cassa di zinco.-

8 - Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio di concessioni cimiteriali con propria ordinanza.-

9 - La traslazione di un feretro dal deposito provvisorio o dalla sepoltura precaria alla sepoltura definitiva all'interno dello stesso Cimitero, non è considerata estumulazione.

10 - Le sepolture lasciate libere a seguito di esumazioni ed estumulazioni si intendono rinunciate e rimangono acquisite al Comune senza indennizzo per il concessionario .-

11 - E' consentita l'estumulazione straordinaria di feretri per inumazione in campo comune dello stesso cimitero, previa apertura sullo stesso di opportuni fori al fine di consentire il processo di mineralizzazione del cadavere.-

## ARTICOLO 39

### Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1 - Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.

2 - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la successiva tumulazione è subordinata al

pagamento della somma indicata in tariffa di cui all'allegato "B".

3 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.- Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art.106 DEL RD. 23.12.1865. N.2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.-

#### ARTICOLO 40

##### Raccolta delle ossa

1 - Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura a concessione.

#### ARTICOLO 41

##### Oggetti da recuperare

1 - Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'Ufficio Servizio Necroscopico al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.-

2 - Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e rimangono a disposizione degli stessi per 12 mesi.-

#### ARTICOLO 42

##### Disponibilità dei materiali

1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.- Le tombe possono essere nuovamente concesse.-

2 - Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta concessi alla famiglia.-

3 - Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.-



## CAPO V

### CREMAZIONE

#### ARTICOLO 43

##### Crematorio

1 - Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.-

#### ARTICOLO 43-BIS

##### Registro della cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio Servizi Demografici su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
3. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo verrà approvato apposito modello come previsto dall'art. 48 c. 3 dal Responsabile del Servizio Demografico. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C.. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
4. Il cittadino dovrà essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.

#### ARTICOLO 44

##### Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della Legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della Legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in

particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione, dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
  - b) In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
  - c) Certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  - d) In caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - e) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria
2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune e qui sepolte.

#### ARTICOLO 44- BIS

##### Cremazione dei resti mortali. Irreperibilità della famiglia

1. L'irreperibilità della famiglia, ai fini dell'applicazione dell'art. 41, comma 2, della legge regionale Veneto n. 18/2010, è determinata dal responsabile del servizio competente, che dovrà prioritariamente interpellare il soggetto di cui all'art. 57 del presente regolamento. In difetto, il medesimo responsabile dovrà disporre ricerche anagrafiche presso i soggetti conosciuti, affidando agli stessi l'onere di informare eventuali altri soggetti aventi titolo, non conosciuti dal Comune.

#### ARTICOLO 45

##### Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione o dispersione.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta cineraria, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune, oppure per la dispersione o affidamento.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da cui prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.
6. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

#### ARTICOLO 45-BIS

##### Affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione

1. Per quanto riguarda l'affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione, si dispone quanto segue:
  - Di affidare ai competenti uffici comunali individuati nel Settore Ufficio Servizi Demografici e in particolare al Responsabile di servizio o suo delegato, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. n. 18/2010;
  - Di stabilire che il Comune possa procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri e che vengano eseguiti controlli periodici a cura della Polizia Locale;
  - Che l'urna sia collocata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
  - Di approvare la seguente procedura per l'affidamento dell'urna cineraria:
    - a) Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;
    - b) Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, del parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta degli stessi;
    - c) Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra

- individuato;
- d) Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
  - e) Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 10 giorni.
- Di stabilire che per l'affidamento dell'urna cineraria sia corrisposta la tariffa indicata nell'allegato del presente regolamento.
2. L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso (oppure del Comune in cui verrà conservata l'urna, a seconda di quanto previsto nella normativa regionale, per gli affidatari residenti fuori regione).
  3. L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.
  4. Dalla richiesta dovranno risultare:
    - a) Le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
    - b) L'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
    - c) L'impegno da parte dell'affidatario:
      - 1) A comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 10 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
      - 2) A custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
      - 3) A trasferire l'urna presso un Cimitero Comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.
  5. In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.
  6. La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita dal defunto.
  7. La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

#### ARTICOLO 45-TER

##### Consegna delle urne cinerarie, dispersione delle ceneri, interramento di urna cineraria

1. La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001 n. 130 ed alla legge regionale Veneto n. 18/2010.
2. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale

dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 48 sono annotati:

- a) Numero progressivo e data;
  - b) Cognome nome e dati anagrafici del defunto;
  - c) Modalità di espressione della volontà;
  - d) Eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
  - e) Cognome, nome dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
  - f) Cognome nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
  - g) Eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
3. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla legge regionale.
5. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove sono custodite le ceneri.
6. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
- a) Del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
  - b) L'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
  - c) L'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
  - d) Il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
7. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
- a) In natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
  - b) In area privata all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
  - c) All'interno del Cimitero nell'area eventualmente già appositamente individuata e nel cinerario comune coincidente con l'ossario comune. La dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante aspersione superficiale.
- La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata nel Comune, individuato nel personale dipendente della ditta che gestisce i servizi cimiteriali, o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
- Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna, anche se di materiale biodegradabile.
- E' vietata la dispersione in aria (al vento).

La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

Qualora non si sia provveduto diversamente l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna alla ditta che smaltisce i rifiuti cimiteriali. Sono eseguite a titolo oneroso secondo l'allegato al presente regolamento le seguenti operazioni:

- Dispersione in apposita area cimiteriale qualora già individuata a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto;
- Dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge n 130/2001.

8. E' consentito l'interramento dell'urna cineraria alle seguenti condizioni:

- L'urna da interrare deve essere in materiale non biodegradabile;
- Dietro corresponsione di apposita tariffa di cui all'allegato B).

## **POLIZIA DEI CIMITERI**

### **ARTICOLO 46**

#### **Orario**

- 1 - I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.-
- 2 - La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, da rilasciarsi per comprovati motivi.-
- 3 - In caso di lavori per esumazioni, estumulazioni o traslazione di salma, il cimitero si intende momentaneamente chiuso al pubblico per la durata dei lavori stessi.

### **ARTICOLO 47**

#### **Disciplina dell'ingresso**

- 1 - Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.-
- 2 - E' vietato l'ingresso a:
  - a - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d - ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.-

### **ARTICOLO 48**

#### **Divieti speciali**

- 1 - Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c - introdurre oggetti irriverenti;
  - d - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f - portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - g - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h - disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizio Necroscopico.- Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - l - eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;
  - m - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio Servizio Necroscopico;
  - o - qualsiasi attività commerciale.-
- 2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.-
- 3 - Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto ai lavori, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.-

#### ARTICOLO 49

##### Riti funebri

- 1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.-
- 2 - Qualsiasi altra forma di commemorazione religiosa da quella prevista dal precedente comma deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio Servizio Necroscopico.-

#### ARTICOLO 50

##### Epigrafi, Monumenti, Ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1 - Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi.-
- 2 - Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo ed eventuale epitaffio, che deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Servizio Necroscopico.-
- 3 - Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.81.-
- 4 - Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di

mt. 1,50 dal suolo o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.-

## ARTICOLO 51

### Materiali ornamentali

1 - Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi i copritomba ecc. la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose per l'incolumità pubblica.-

2 - Il Responsabile dell'Ufficio Servizio Necroscopico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse.-

3 - I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.-

4 - Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.-



### TITOLO III

### CONCESSIONI

#### CAPO I

#### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

##### ARTICOLO 52 Sepolture private

- 1 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a - sepolture individuali (loculi, ossarietti, cellette cinerarie);
  - b - sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia).-
- 2 - Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone fissato dalla Giunta Comunale.-
- 3 - Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR. 10.09.1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.-
- 4 - La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dal Responsabile Ufficio Servizio Concessioni Cimiteriali, è stipulata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.-
- 5 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.-
- 6 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.-  
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
  - le salme, ceneri o resti destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.-

##### Art. 53

##### Durata della concessione

- 1 - Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR.10.09.1990 n. 285.-
- 2 - La durata è fissata:
  - a - in anni NOVANTANOVE , dalla data della concessione, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglia e collettività.
  - b - in anni TRENTA , dalla data della tumulazione, per i loculi, gli ossarietti, le

cellette cinerarie-

3 - A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento dell'80% del canone di concessione di cui in tariffa. In ogni caso il rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente concessione.-

#### ARTICOLO 54

##### Modalità di concessione

1 - L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione ( cfr. art. 33, 9° comma ), salvo quanto previsto dall'art. 33 comma 13.-

2- La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.-

3 - La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.-

#### ARTICOLO 55

##### Uso delle sepolture private

1 - Salvo quanto già previsto dall'art. 52 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazioni, istituto ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.-

2 - Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'art.93 del DPR.10.09.1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone indicate dall'art. 433 del codice civile.-

3 - Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e alle persone espressamente previste nell'atto di concessione. Tuttavia, salvo espressa contraria disposizione del concessionario o fondatore, il Responsabile dell'Ufficio di concessioni cimiteriali può autorizzare l'accoglimento nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma legate ad essa da vincolo di parentela, amicizia, obbligazione.-

4 - Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dallo stesso concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.-

5 - La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse da quanto indicato in concessione sono autenticate a norma dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

6 - Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.- Ogni atto contrario è nullo di diritto.-

7 - Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune

può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.-

8 - In caso di pluralità di concessionari viene indicato dagli stessi un rappresentante nei confronti del Comune . In difetto di tale indicazione il Comune provvederà d'ufficio a tale nomina secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.-

## ARTICOLO 56

### Manutenzione

1 - La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.-

2 - Sono a carico dei privati, finché vige la concessione o il periodo obbligatorio di permanenza delle salme, la rimozione , in occasione dell'immissione di altre salme o per altri tipi di intervento richiesti, delle parti decorative costruite o installate dal privato/concessionario nonché di tutti gli altri eventuali corpi o manufatti aggiunti dallo stesso. I lavori saranno eseguiti da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 65 del presente Regolamento.-

## CAPO II

### DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

#### ARTICOLO 57

##### Divisione, subentri

- 1 - Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.-
- 2 - La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.-
- 3 - Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.- In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali .
- 4 - Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di Concessioni Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.-
- 5 - La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.-
- 6 - Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni. ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.-
- 7 - In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.55 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.-
- 8 - L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55 che assumono la qualità di concessionari.- In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.-
- 9 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che sono state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.-
- 10 - Nel caso di famiglia estinta, decorsi trenta anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.-

## ARTICOLO 58

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

- 1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato anche quando la sepoltura è stata occupata . In tal caso spetterà al concessionario , o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:
  - a)  $\frac{1}{2}$  della tariffa in vigore al momento della rinuncia se la sepoltura non è mai stata occupata;
  - b)  $\frac{1}{4}$  della tariffa in vigore al momento della rinuncia se mancano più di 40 anni alla scadenza della concessione e il loculo era stato occupato;
  - c)  $\frac{1}{5}$  della tariffa in vigore al momento della rinuncia se mancano più di 20 anni alla scadenza della concessione e il loculo era stato occupato.
- 2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## ARTICOLO 59

Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua

- 1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 1° comma dell'art.52 a condizione che non siano ancora stati utilizzati.-
- 2 - In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a  $\frac{1}{198}$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue in misura pari a  $\frac{1}{6}$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, sempreché vi sia la possibilità di un ulteriore utilizzo.
- 3 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.-

## ART. 60

### SEPOLTURE PRIVATE A CONCESSIONE PERPETUA O DI DURATA SUPERIORE AI 30 ANNI

1. - E' data facoltà ai discendenti fino al III° grado della salma occupante il tumulo a concessione perpetua di raccogliere i resti derivanti dall'estumulazione al fine di ottenere una nuova concessione ove verranno ri tumulati per durata trentennale dalla tumulazione a proprio uso esclusivo, previo pagamento pari al 25% della tariffa in vigore all'atto della concessione (in caso di loculo posizionato orizzontalmente) e pari al 50% della tariffa in vigore negli altri casi, sempreché il richiedente, se in vita, abbia compiuto i 65 anni di età, o occupante se deceduto. In caso di più eredi viventi, la richiesta verrà accolta in ordine di grado e a parità dello stesso al più anziano in età anagrafica.  
Tutte le spese di estumulazione e copertura del tumulo rimangono a carico del nuovo concessionario.
- 2.- E' data facoltà agli ascendenti e discendenti diretti fino al III° grado, e coniuge della salma occupante il loculo di durata superiore ad anni 30 ma non perpetua di procedere, trascorso il periodo di 30 anni dalla tumulazione, all'estumulazione dei resti dell'occupante il tumulo, sempreché aperto il feretro si constati la perfetta mineralizzazione della salma, a procedere alla ri-

tumulazione dei resti e contemporaneamente alla tumulazione di altra salma di ascendente o discendente diretto fino al III° grado, e coniuge del nuovo concessionario del loculo interessato.

In tal caso, decade la concessione precedente e viene riacquistato il loculo per la durata prevista per le nuove concessioni alla somma pari all'80% della tariffa in vigore al momento dell'acquisto.

### CAPO III

## REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

### ARTICOLO 61

#### Revoca

1 - Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma del DPR.10.09.1990 n.285 è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.-

2 - Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio di concessioni cimiteriali, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.-

3 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia almeno un mese prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.-

### ARTICOLO 62

#### Decadenza

1 - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:  
a - quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro NOVANTA giorni dal decesso, cremazione, o dalla data della concessione per salma già tumulata o inumata, purché non sussistano comprovati motivi.

b - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'art.54, III° comma;

d - quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.56;

e - quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.-

2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.-

3 - In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.-

4 - La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio delle concessioni cimiteriali in base ad accertamento dei relativi presupposti.

## ARTICOLO 63

### Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1 - Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.-
- 2 - Dopodiché il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.-

## ARTICOLO 64

### Estinzione

- 1 - Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR.10.09.1990 n.285.-
- 2 - Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.-
- 3 - Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune negli altri casi.-



## TITOLO IV

### LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

#### CAPO I

#### IMPRESE E LAVORI PRIVATI

##### ARTICOLO 65

###### Accesso al cimitero

- 1 - Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.-
- 2 - Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile Ufficio Tecnico.-
- 3 - L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.-
- 4 - Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc.... e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.-
- 5 - E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.-
- 6 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 in quanto compatibili.-

##### ARTICOLO 66

###### Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1 - I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia e di cappelle private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'ULSS. e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR.10.09.1990 n.285e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.-
- 2 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.-
- 3 - Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più del canone di tariffa
- 4 - Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.-
- 5 - La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai

servizi del cimitero.-

6 - Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio Tecnico comunale.-

7 - In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.-

8 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.-

9 - Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.-

10 - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi e similari.-

#### ARTICOLO 67

##### Responsabilità

1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.-

#### ARTICOLO 68

##### Recinzione aree - materiale di scavo

1 - Nella costruzione di sepolture private di cui all'art. 66 comma 1°, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.-

2 - E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.-

3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.-

#### ARTICOLO 69

##### Introduzione e deposito di materiali

1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente Ufficio Tecnico comunale.- La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.-

2 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.-

3 - Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.-

4 - Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. .-

## ARTICOLO 70

### Orario di lavoro

- 1 - L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente Ufficio Tecnico Comunale.-
- 2 - E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio.-

## ARTICOLO 71

### Sospensione dei lavori

- 1 - Nei tre giorni precedenti e seguenti la Commemorazione dei Defunti nei giorni festivi o di pubbliche onoranze, sono vietate le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'esecuzione di qualsiasi altro lavoro richiesto da privati, salvo situazioni contingenti e autorizzate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

## ARTICOLO 72

### Vigilanza

- 1 - Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.- Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.-
- 2 - L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari di cui all'art. 66 comma 1°.-

## ARTICOLO 73

### Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1 - Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.-
- 2 - Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.-
- 3 - Al personale suddetto è vietato:
  - a - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
  - c - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e - trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.-
- 4 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.-

## CAPO II

### IMPRESE POMPE FUNEBRI

#### ARTICOLO 74

##### Funzioni - Licenza

- 1- Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.-
  - apporre lapidi e monumenti.-
- 2 - Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del TU.della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR.10.09.1990 n.285.- Qualora emanate, dovranno essere osservate le norme di cui alla legislazione regionale.

#### ARTICOLO 75

##### Divieti

- 1 - E' fatto divieto alle imprese:
  - a - di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b - di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c - di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d - di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.-
  - e - esporre tabelle all'esterno dei cimiteri per pubblicizzare i servizi dell'impresa;
  - f - esporre tabelle all'interno se non per informare circa il servizio di installazione di lampade votive.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

##### **ARTICOLO 76**

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1 - All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'inumazione gratuita di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità o alla Patria.-
- 2 - Le predette aree non saranno soggette ad esumazione.-

##### **ARTICOLO 77**

###### **Mappa**

- 1 - Presso l'ufficio concessioni cimiteriali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.- Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.-
- 2 - La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.-
- 3 - Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.-

##### **ARTICOLO 78**

###### **Annotazioni in mappa**

- 1 - Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.-
- 2 - La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a - generalità del defunto o dei defunti;
  - b - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - c - il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
  - d - la scadenza della concessione;
  - e - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

##### **ARTICOLO 79**

###### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

- 1- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2- In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### ARTICOLO 80

##### Scadenario delle concessioni

1 - Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.-

2 - Il Responsabile dell'ufficio di Concessioni cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.-

## CAPO II

### NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 81

##### Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1 - Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.-
- 2 - Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.-
- 3 - Il provvedimento del Responsabile Ufficio di concessioni cimiteriali con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.-
- 4 - Gli adempimenti di cui all'art. 57, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro TRE anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.-
- 5 - Salvo quanto previsto ai precedenti commi il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.-

#### ARTICOLO 82

##### Cautele

- 1 - Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni ecc.) od una concessione ( loculi, cellette ossario e cinerarie, tombe di famiglia) o la posizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.-
- 2 - In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.-
- 3 - Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.-

#### ARTICOLO 83

##### Concessioni pregresse

- 1 - Salvo quanto previsto dall'art.81 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa.-

#### ARTICOLO 84

##### Sepulture private a tumulazioni pregresse - mutamento del rapporto concessorio

1 - Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del RD. 21.12.1942, N.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'Istituto dell'"Immemoriale", quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.-

#### ARTICOLO 85

##### Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1 - Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'art.21 del DPR.10.09.1990 n.285 e richiedono il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.-

#### ARTICOLO 86

##### Rinvio a disposizioni di legge

1 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

#### ARTICOLO 87

##### Entrata in vigore del Regolamento

1 - Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge.





## SCHEMA DI TARIFFE

### ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE

#### TABELLA " A "

- 1- Per collocamento di CIPPI e di CROCI SEMPLICI (sia in legno che in ferro) di altezza non superiore a mt. 1 : GRATUITO.
- 2- Per collocamento di LAPIDI senza sopracopertina di altezza non superiore a mt. 1,20 : GRATUITO.
- 3- Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore a mt. 1,50 con sopracopertina o circondando l'area con colonnine o cornici: GRATUITO.

#### TABELLA " B "

- 1- **ESUMAZIONE STRAORDINARIA** ( con o senza traslazione o condizionamento) di salma richiesta da privati Euro 300,00
- 2 - **ESUMAZIONE ORDINARIA** (con o senza traslazione o condizionamento)
- 2 a) di salma richiesta da privati fuori turno di rotazione Euro 250,00
- 2 b) di salma effettuata in turno di rotazione Euro 100,00
- 3 – **INUMAZIONE**
- 3a) di salma di età superiore agli anni 10 Euro 250,00
- 3b) di salma di età fino agli anni 10 Euro 100,00
- 3c) di resti ossei Euro 50,00
- 3d) di urna cineraria Euro 50,00
- 4- **TUMULAZIONE**
- 4.A: di salma - chiusura loculo Euro 80,00
- 4.B: La stessa per resti ossei o ceneri Euro 50,00
- 4.C: Di salma in tomba famiglia Euro 100,00
- 4.D: Di resti ossei o ceneri in tomba di famiglia Euro 50,00
- 5- **Assistenza per autopsie** a richiesta dell'autorità giudiziaria : Euro 80,00
6. **CENERI**
- 6.A: Autorizzazione all'affidamento ceneri Euro 60,00
- 6.B.:Dispersione ceneri in apposita area Euro 60,00

## **7 - ESTUMULAZIONE ORDINARIA**

7.A. non richiesta da privati a scadenza concessione	
Con successiva inumazione	: Euro 100,00
Senza successiva inumazione	Euro 70,00
7. B richiesta da privati con successiva inumazione	Euro 250,00

## **8 - ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA**

8.A: Per traslazione salma	: Euro 80,00
8.B: Per inumazione salma	: Euro 250,00
8.C: Per ordine A.G.	: Euro 80,00

**9 -Apertura sigilli** tombe di famiglia (senza tumulazione): Euro 50,00

**10-Tariffa di cui all'art. 28** per la sepoltura di salme di persone mai residenti nel Comune o nelle Parrocchie del Comune, decedute fuori del Comune o delle Parrocchie del Comune, e che non erano nate nel territorio del Comune o delle Parrocchie del Comune o su istanza motivata del richiedente : Euro 200,00

## **11- Tariffa per la co-tumulo**

<b>11.A di cui all'art. 33 comma 5°</b>	Euro 100,00
<b>11.B di cui all'art. 33 comma 10°</b>	Euro 100,00
<b>11.C di cui all'art. 33 comma 12°</b>	Euro 100,00

